

Promemoria incontro del 24-2-2016  
“La corretta gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia”

Dopo gli interventi istituzionali interviene **Nicola Serianni**, sostituto procuratore della repubblica, sottolinea che è materia poco nota il trattamento dei PFU, e che il decreto del 2011 ha permesso di contenere l'illegalità ribaltando i fattori: da smaltimento in discarica a sistema arricchente che comporta il recupero di materia prima seconda con sviluppo di posti di lavoro.

Nelle indagini ambientali il maggior problema è la prescrizione, che inficia anche la possibilità di far procedere alla bonifica, il cui costo ricade sui contribuenti. Dopo l'inserimento nell'art. 51 comma 3bis del Cod. Proc. Penale, catalogo di reati da criminalità organizzata, dopo 12 anni può essere rinnovato il termine della prescrizione. Il maggior problema è la concorrenza illecita ai danni degli altri operatori. Precedentemente all'introduzione dei delitti ambientali i reati ambientali venivano puniti come reati contravvenzionali con decreto penale e risultati minimi. Con l'introduzione del 260 cod. Ambientale (ex art. 53 bis Ronchi) la prescrizione venne portata a 15 anni con possibilità di intercettazioni telefoniche, ma nel 2005 i tempi di prescrizione furono portati a 12, sempre pochi per un'indagine complessa e per la lentezza dei processi.

Propone di collegare l'obbligo di bonifica alla prescrizione ovvero la prescrizione decorrerebbe dopo la bonifica, già sentenziata, rendendola l'obbligo di legge; in altre parole la prescrizione non diventa esenzione dalla bonifica. Cita ad esempio il traffico illecito per lo smaltimento dei materiali-macerie residui delle demolizioni delle stazioni Dora e Stura inquinate da amianto: le imprese presero incentivi per lo smaltimento per un costo stimato di 200€/t per poi utilizzarlo tal quale nelle massicciate della ferrovia smaltendoli a 30€/t cambiando semplicemente la documentazione.

**Andrea Fluttero** di UNIRIGOM che trita e recupera gomme, materia prima seconda per applicazioni varie.

Prima del 2011 lo smaltimento era a carico del gommista quindi poteva succedere che la raccolta fosse fatta da società “finte” che poi li abbandonavano in capannoni o piazzali utilizzandoli come combustibile per distruggere rifiuti speciali pericolosi con enormi guadagni economici e danni ambientali.

Attualmente si applica la responsabilità estesa del produttore. Si recupera prioritariamente materia piuttosto che energia utilizzando i contributi ambientali versati dai cittadini per lo smaltimento del pneumatico. Negli ecocentri si deve verificare che la quantità di conferito sia coerente con un residuo fisiologico di pneumatici distrutti ma non consegnati ai gommisti onde evitare lo smaltimento a spese di tutti i cittadini dei pneumatici venduti in nero.

La decostruzione del pneumatico è da considerarsi un trattamento industriale atto a rispettare l'economia circolare; un diverso approccio di come è stato considerato sin'ora, non più rifiuto ma Materiale Post Consumo. L'accorpamento delle Guardie Forestali con i Carabinieri permetterà una riorganizzazione e dei controlli più qualificanti. I rifiuti sono una risorsa e non immondizia.

**Giovanni Corbetta** direttore generale di Ecopneus che specifica essere una s.p.a. Di tipo consortile e senza fine di lucro nata nel 2011 e che raggruppa 6 produttori primari italiani di pneumatici. Nacque in conseguenza della Direttiva Europea 1999/31/CE che impediva lo smaltimento in discarica dei pneumatici fuori uso salvo utilizzi ingegneristici per fermare i teloni di protezione sul fondo delle discariche.

Ecopneus si occupa dell'intera filiera dei pneumatici fuori uso, tramite associati, fornitori, trasformatori e smaltitori costituendo il referente anche per la parte burocratica.

Si occupa di raccogliere gratuitamente i pneumatici “distaccati” dal veicolo presso gli associati ovunque siano privilegiando il recupero delle materie prime seconde: gomma, acciaio e fibre tessili, rispetto a quello energetico, seppure al momento il costo del recupero di materia sia superiore a quello del recupero energetico.

Le sue attività sono finanziate dal contributo allo smaltimento versato al momento dell'acquisto dei pneumatici nuovi nella misura di 2,30 € per ogni pneumatico.

Una parte del contributo viene utilizzata in ricerca per migliorare le capacità di recupero materia al

fine di aumentare i ricavi dalla vendita delle materie prime seconde e di conseguenza diminuire il contributo richiesto all'acquisto. Al momento si utilizzano e recuperano il 55% in granuli e polveri e il 45% in recupero energetico nei cementifici in sostituzione del PETcoke e di altri combustibili. Granuli e polveri sono stati utilizzati per tappeti antitrauma e per asfaltare circa 350 km di strade migliorando le caratteristiche acustiche e di aderenza.

**Paola Ficco** avvocato fa un excursus normativo tra cui il DM del 5/2/1998 recupero agevolato su tutti i materiali non pericolosi : allegato 1 par 10; DL 78/2015 art. 11 comma 16 bis sul produttore iniziale e la responsabilità estesa del produttore oltre l'impianto produttivo.

Il regime di favore: tutto ciò che è "non rifiuto" è rifiuto per trattamento ed è permesso lo stoccaggio temporaneo in misura di 30 metri cubi per 12 mesi.

Il pneumatico usato non è un rifiuto, CER 160103 pneumatico non ricostruibile, e difatti i ricostruibili non hanno CER ma devono rispettare le norme tecniche ECE ONU 108 e 109, oltre a dimostrarne la ricostruibilità.

Per il riutilizzo secondo il cod. ambientale art. 183 comma 1 lettera R bisogna mantenere lo stesso fine e se lo si utilizza per una altalena non è riutilizzo ma riciclo.

Bisogna anche distinguere tra produttore e detentore di rifiuto: il produttore iniziale di rifiuto è colui a cui è giuridicamente riferibile la produzione ovvero il gommista ed il proprietario del veicolo. Il gommista diviene anche detentore temporaneo quando decide se si tratta di pneumatico fuori uso (PFU) o ricostruibile. Deve però fornire prova documentale della sostituzione, della fornitura e della ricostruibilità anche solo con precedenti forniture a ricostruttori.

Messa in posizione di garanzia ( cod pen. Art. 40 comma2) "non impedire equivale a cagionare".

Il produttore di ogni tipo di rifiuto deve poter verificare il corretto conferimento nella documentazione la quarta copia del documento di trasporto deve tornare al produttore entro 3 mesi.

In questo caso il PFU può costituire una fonte di pericolo ed il gommista (produttore e detentore) viene posto in una condizione di "protezione giuridica" mentre il committente (proprietario del veicolo) ha funzione di controllo del corretto smaltimento. Giuridicamente non si può trasferire gli obblighi contrattualmente ma solo stabilire chi controlla le autorizzazioni, ed a questo scopo serve Ecopneus che tutela sia il gommista associato che il committente-cliente.

**Enrico Fontana** giornalista "d'inchiesta", afferma che a queste condizioni l'abbandono dei PFU non ha più senso di esistere. Resiste un mercato illegale in nero di almeno il 10 % del mercato che causa il successivo abbandono e che scarica i costi sul consorzio Ecopneus aggirando il contributo di smaltimento. A questo si deve aggiungere l'import export illegale per canali telematici.

Insinua poi una sterile e umiliante polemica sulle funzioni dell'ARPA lamentando la scarsa presenza, nonostante poco prima fosse presente il direttore generale ARPA Piemonte Angelo Robotto a cui poteva rivolgersi direttamente.

**Stefano Ciafani** direttore generale di Legambiente interviene definendo la legge sugli ecoreati un passaggio epocale per la definizione penale di alcuni reati seppur imperfetta. Fa riferimento al Massimario della Cassazione per la definizione dei reati e dei termini che avevano causato polemiche all'entrata in vigore della legge, soprattutto al termine "abusivamente". Sottolinea che non serve fare nuove leggi data la parzializzazione attuale. Inoltre per colpire l'illegalità del sommerso, "il nero", bisogna curare e conoscere "l'ante" e non aspettare il "post" per colpire.

#### **Seguono interventi dal pubblico:**

Non servono nuove leggi ma si lamenta una mancanza dei controlli.

Servono controlli sul campo e non solo contabili. Nelle scelte commerciali l'etica deve essere superiore alla legge. La prevenzione deve prevalere sullo smaltimento

Per fare i controlli non ci sono fondi ed il personale è sempre meno, scarso turn-over di chi va in pensione. L'abolizione delle provincie e la redistribuzione del personale altamente qualificato disperde energie e fondi. Legge 221-2015 sull'economia circolare abbassa le sanzioni per l'abbandono dei rifiuti.

Sul pagamento del contributo di smaltimento dei pneumatici ricostruiti c'è molta confusione a seconda che le carcasse siano di origine nazionale o meno.

Oscar Brunasso 28-02-2016